

Codice A1103A

D.D. 27 maggio 2025, n. 600

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della L.N.238 del 12/12/2016 (F. N. 1 POV /2020). Accertamento della somma di euro 500,00 sul capitolo 32066 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025.**



**ATTO DD 600/A1103A/2025**

**DEL 27/05/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della L.N.238 del 12/12/2016 (F. N. 1 POV /2020). Accertamento della somma di euro 500,00 sul capitolo 32066 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025.

Visti gli atti trasmessi, con nota del 24.02.2021 dal Servizio Antisofisticazioni agroalimentari con sede a Roddi (CN) a carico del sig. *omissis* (**ben. n. 392817**), nata a *omissis* (c.f. *omissis*) ed ivi residente in *omissis* (domicilio legale *omissis*), nei confronti del quale, in qualità di trasgressore - titolare/ responsabile legale dell'azienda agricola con processo verbale n. 2571/2020 del 27.07.2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati presso la citata attività nel Comune di Castellar Guidobono (AL), è stato accertato quanto segue:

**violazione dell'art. 69, comma 3, lett. a) della legge n. 238/2016** (“*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*”) relativo alla mancata ottemperanza - da parte di un produttore al quale è stata rilasciata un'autorizzazione all'impianto di vigneti - dell'obbligo di impiantare gli stessi entro il termine previsto (cosiddetta: *mancata utilizzazione di autorizzazioni per nuovo impianto viticolo*), nel caso specifico entro il 26/05/2019;

Constatata pertanto la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, trasmettendo invece scritti difensivi - senza richiesta di audizione - come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

ritenuto che le argomentazioni esposte in occasione dei suddetti scritti, non abbiano carattere esimente con riferimento alla responsabilità derivante dalla violazione accertata;

visto in particolare l'art. 69 **comma 3 lett. a) della Legge 238/2016** e s.m.i come sanzionato dal medesimo articolo di legge;

ritenuta pertanto la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità del trasgressore; circostanze che, nel caso specifico, tenuto conto delle stesse considerazioni dell'accertatore, giustificano un non aggravamento della sanzione in questa sede;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R.n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- Vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025";
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027" (Legge di stabilità regionale 2025);
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- Vista la D.G.R. n. 11-739/2025 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-

2027";

- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

*determina*

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

**I N G I U N G E**

al sunnominato *omissis*, **in qualità di trasgressore**, di pagare la somma complessiva di **Euro 500,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA)**.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (anno 2025) (**ben. n. 392817**) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

**IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)**

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti